

ENERGIE RINNOVABILI E CLIMA

MECCANISMO TEE: NUOVE REGOLE E MERCATO ESPLOSIVO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Delibera 710/2016/E/efr](#)
- [Dlgs 4 luglio 2014, n. 102](#)
- [Enea, Guida operativa/3.1](#)
- [Direttiva 2012/27/UE](#)
- [DM 28 dicembre 2012](#)
- [Delibera EEN 9/11](#)
- [Consultazione MISE Linee Guida TEE](#)

Come già accadde nel 2012 il nuovo Decreto Ministeriale sui Titoli di Efficienza Energetica arriverà (sperabilmente) giusto in tempo per evitare brusche interruzioni del meccanismo, portando però in questo caso novità più radicali. La direzione generale intrapresa dal Governo è quella della semplificazione e del contenimento del costo del meccanismo in capo ai consumatori gas ed elettrici, tramite, di fatto, una riduzione degli incentivi erogabili per i vari interventi ammessi, con conseguente riduzione degli obblighi in capo ai distributori. Nel contempo il mercato dei titoli segna i massimi storici in termini di prezzi, e l'Autorità avvia un'istruttoria sul caso.

DECRETO MINISTERIALE IN DIRITTURA D'ARRIVO

Le nuove regole del gioco dello strumento principe di incentivazione dell'efficienza energetica in Italia sembrano essere in prossimità di vedere la luce: sulla base delle ultime informazioni circolate, il Decreto Ministeriale (DM) sulle nuove Linee Guida e sugli obiettivi/obblighi 2017-2020 per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) risulta infatti essere arrivato in Conferenza Unificata, facendo sperare in una chiusura entro l'anno.

LA SCADENZA (IMPROROGABILE?) DI FINE 2016

I cambiamenti nel Governo, a valle dell'esito negativo del Referendum Costituzionale, potrebbero portare a rallentamenti, tuttavia il ritardo non dovrebbe poter essere molto più consistente di quanto non sia già stato, in quanto a partire dal 2017, nel caso i nuovi obiettivi non siano ancora stabiliti (o non siano stati previsti altri strumenti per la tutela degli investimenti), il GSE dovrà ritirare i TEE, assegnando un contributo pari alla media dei prezzi del quadriennio 2013-2016 scontata del 5% (DM 28 dicembre 2012).

Già a fine 2012 si era arrivati sul filo del rasoio ai fini della regolare prosecuzione del mercato e meccanismo TEE, con il relativo decreto ministeriale che riportò allora la data del 28 dicembre, quando da inizio 2013 ci sarebbe stata la sospensione del mercato e il ritiro, allora, da parte dell'Autorità.

UN UNICO DECRETO MINISTERIALE

Rispetto al 2012 va tuttavia riconosciuto che il nuovo decreto ha una maggiore rilevanza strategica, in quanto riassume sia le nuove Linee Guida del meccanismo, che nella loro versione precedente, risalente al 2011, erano state redatte dall'Autorità (delibera EEN 9/11), che la questione della definizione dei nuovi obiettivi e obblighi per gli anni dal 2017 al 2020. Il fatto che questi due elementi cardine del meccanismo, Linee Guida ed obiettivi, e soprattutto obblighi in capo ai distributori di energia elettrica e gas, sarebbero confluiti nello stesso decreto ministeriale non era peraltro affatto intuibile dal testo del DM 28 dicembre 2012, dove tali aggiornamenti risultavano esplicitamente divisi tra due decreti differenti e con scadenze per la pubblicazioni diverse. Il forte ritardo e una comprensibile necessità di razionalizzazione, anche al fine di accelerare i tempi, potrebbero in effetti ragionevolmente aver fatto propendere il Ministero verso questa soluzione.

Il decreto dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2017, e quindi applicarsi ai progetti presentati al GSE da tale data (salvo alcune deroghe residuali).

LE NOVITÀ PRINCIPALI

SEMPLIFICAZIONI

Due sembrano per ora essere le principali vie attraverso le quali il Ministero dovrebbe riuscire a contenere la complessità del meccanismo TEE.

In primo luogo vengono riportate definizioni puntuali dei concetti di "consumo di baseline", "consumo di riferimento" e "risparmio energetico addizionale", che, entro tempi brevi dalla pubblicazione del decreto (60 giorni) dovrebbero essere accompagnate dalla predisposizione di una guida operativa organizzata per settori per la promozione,

ARTICOLI CORRELATI

- [Le nuove Linee Guida sui titoli di efficienza energetica](#) (Newsletter 191)

TAG

energy efficiency, public policy

definizione e presentazione dei progetti, con una descrizione delle migliori tecnologie disponibili, con le relative potenzialità di risparmio economico ed energetico e indicazioni ai fini dell'individuazione del consumo di riferimento.

Baseline e consumo di riferimento sono infatti due elementi impliciti mentre l'addizionalità ha meramente una descrizione di tipo tecnico/quantitativo nel contesto delle Linee Guida attuali (delibera EEN 9/11), sebbene poi tali concetti siano stati meglio descritti e resi comprensibili per tutti gli *stakeholder* nelle Guide Operative pubblicate da ENEA. Nel corso degli ultimi anni questi elementi sono spesso stati additati dai soggetti coinvolti a vario titolo nel meccanismo come critici in quanto in mancanza di una metodologia precisa la loro applicazione può essere aperta a diverse interpretazioni, con le maggiori difficoltà riscontrate per interventi meno standardizzati effettuati in campo industriale.

Detto ciò, permane comunque, quantomeno in ambiti industriali complessi e/o in qualche modo atipici, una certa grado di incertezza e di discrezionalità nell'individuazione del consumo della soluzione tecnologica (la *baseline*) da assumere come punto di riferimento ai fini del calcolo del risparmi addizionali, cioè gli unici a cui può corrispondere l'emissione di TEE, nonché del consumo relativo ai sistemi e alle tecnologie che costituiscono la media di mercato al momento della presentazione del progetto (consumo di riferimento).

Altra semplificazione è legata alle metodologie di valutazione dei risparmi, che da tre (standardizzata, analitica, consuntiva), passano a due e sono distinte come segue:

- progetti standardizzati: in caso di interventi/progetti ripetibili, effettuati in contesti assimilabili e a pari condizioni operative, per cui sia quindi possibile replicare lo stesso metodo di calcolo e prevedere una valutazione statistica del risparmio, effettuando la misurazione su un campione rappresentativo degli interventi¹. Sul sito del GSE (analogamente a quanto avviene con le regole attuali) saranno rese disponibili delle schede per tipologie di progetti standard con algoritmi di calcolo, i requisiti minimi di accesso, *baseline* tecnologiche e di mercato²
- progetti a consuntivo: misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, ai fini di quantificare il risparmio addizionale, sulla base del quale sono certificati i risparmi di energia primaria e assegnati i TEE spettanti.

In entrambi i casi sarà ammesso un unico soggetto titolare del progetto, che però potrà essere realizzato su uno o più stabilimenti, edifici o siti. Nel caso di più interventi è necessario che essi abbiano la stessa vita utile al fine di essere compresi nello stesso progetto.

MAGGIORE SELETTIVITÀ, MENO TITOLI

Come anticipato in sede di consultazione, l'elemento centrale per il Ministero era ed è rimasta la necessità di evitare il rischio di sovra-incentivazioni, elargendo in anticipo TEE per risparmi che non vedranno mai la luce³, e/o supportando oggi una tecnologia che domani, nel momento in cui i risparmi di realizzeranno effettivamente, potrebbe essere obsoleta. La vita utile del progetto, cioè il numero di anni in cui vengono riconosciuti i TEE al progetto, è quindi stata ricalibrata eliminando il fattore moltiplicativo dei risparmi (il tau): i TEE verranno riconosciuti per ogni progetto sulla base dei soli risparmi conseguiti (risultanti da misurazioni del caso) nel corso della vita utile, come riportata nella lista degli interventi ammissibili in allegato al decreto.

La vita utile sarà di 7 o 10 anni a seconda dell'intervento, salvo per le misure comportamentali (come iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni, o adozione di sistemi di analisi dei dati di consumo di singoli impianti), per cui è pari a 3 anni, contro i 5 dell'impianto attuale, a cui però si applicavano coefficienti tau anche superiori a 4, il che corrispondeva a elargire TEE nell'arco di 5 anni considerando i risparmi teoricamente ottenibili nell'arco di oltre 20 anni⁴.

Il risultato complessivo delle modifiche sulla vita utile, accompagnata dall'eliminazione

¹ Deve essere provata la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati sui singoli interventi.

² Altre schede potranno progressivamente essere rese disponibili, e rimane la possibilità per i soggetti ammessi al meccanismo di proporre nuove tipologie di progetti standardizzati.

³ Per dismissione anticipata o variazioni significative nel volume di produzione degli impianti, dovuti all'andamento del mercato come a scelte o opportunità strategico/commerciali.

⁴ Seppur debitamente scontati, dal primo anno dopo la fine della vita utile, per un tasso di decadimento annuo del 2%.

del tau, è una minore emissione di titoli a favore dei vari progetti ammissibili, e quindi, a parità di altre condizioni, una minore incentivazione. Tuttavia queste modifiche vanno anche nella direzione di un sostegno al prezzo, in quanto l'offerta di titoli sul mercato dovrebbe essere inferiore, per cui il prezzo di mercato di ogni singolo titolo potrebbe aumentare. Già nel corso degli ultimi mesi si sono verificate delle tensioni al rialzo sul lato prezzi che potrebbero essere connesse sia alla situazione contingente di domanda e offerta che alle prospettive sul meccanismo. In ogni caso questa potenziale riduzione dell'offerta è, nel contesto della bozza di decreto, bilanciata, almeno in parte da obblighi (e quindi domanda di titoli) in riduzione.

Al fine di favorire il ritorno economico degli investimenti in tempi rapidi è prevista la possibilità di una erogazione di TEE incrementata del 20% nella prima metà della vita utile del progetto, e conseguentemente ridotta del 20% nella seconda metà.

Inoltre è confermata l'introduzione di valutazioni di carattere economico, al fine di evitare di incentivare progetti che sulla base dei costi e dei risparmi generati risultano già economicamente convenienti. Questo punto, sebbene da un lato comprensibile, in quanto nell'impianto attuale la valutazione è, almeno sulla carta, puramente tecnica, va a scontrarsi con il principio di semplificazione fatto proprio dal Ministero, introducendo un ulteriore elemento di valutazione, che comporta maggiore documentazione da predisporre da parte del proponente e un conseguente maggior onere procedurale per il GSE.

TABELLA 1. OBBLIGHI TEE PER I DISTRIBUTORI (milioni di TEE)
E OBIETTIVI NAZIONALI DI RISPARMIO ENERGETICO (milioni di TEP)

Anno	Obblighi distributori gas MTEE*	Obblighi distributori elettricità MTEE*	Obblighi totali MTEE*	Obiettivi totali Mtep
2005	0.10	0.10	0.20	0.20
2006	0.20	0.20	0.40	0.40
2007	0.40	0.40	0.80	0.80
2008	1.00	1.20	2.20	2.20
2009	1.40	1.80	3.20	3.20
2010	1.90	2.40	4.30	4.30
2011	2.20	3.10	5.30	5.30
2012	2.50	3.50	6.00	6.00
2013	2.48	3.03	5.51	4.60
2014	3.04	3.71	6.75	6.20
2015	3.49	4.26	7.75	6.60
2016	4.28	5.23	9.51	7.60
2017^	2.95	2.39	5.34	7.14
2018^	3.08	2.49	5.57	8.32
2019^	3.43	2.77	6.20	9.71
2020^	3.92	3.17	7.09	11.19

*Corrispondenti a milioni di TEP fino al 2012 (introduzione del tau)

Fonte: Decreti MSE - ^bozza DM novembre 2016

L'aspettativa di una minore emissione di titoli rispetto alle regole attuali si riflette pienamente sugli obblighi in capo ai distributori di energia elettrica e gas, che, dall'ultima bozza di decreto disponibile, per gli anni 2017-2020 risultano significativamente ridotti se confrontati con i precedenti anni, mentre il *trend* degli obiettivi risulta più in linea con il periodo precedente (**Tabella 1**). Gli obiettivi tengono infatti conto sia dei TEE rilasciabili nel periodo di riferimento, e quindi dei risparmi a essi associati, ma anche dei risparmi generati dagli interventi incentivabili dopo la fine della vita utile, nonché di tutti i TEE rilasciati per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (anche quelli ritirati dal GSE, e quindi non utilizzabili per l'assolvimento degli obblighi), e dei TEE rilasciati nel contesto delle gare d'ambito gas.

Gli obblighi 2017-2020 dovrebbero condurre, nel complesso, al rispetto degli impegni presi in sede comunitaria. Al fine di determinare i nuovi obblighi/obiettivi il Ministero ha infatti fatto un bilancio del meccanismo a oggi, considerando il grado di conseguimento degli obblighi previsti negli ultimi anni, le possibili prospettive per il meccanismo in termini di riduzione del consumo di energia primaria/finale, e soprattutto gli obiettivi vincolanti di risparmio energetico al 2020 in capo al meccanismo TEE stesso e definiti del contesto dell'attuazione (Dlgs 102/2014) della Direttiva Efficienza Energetica (Direttiva 2012/27/UE).

TEE E GARE GAS

Dalla bozza di decreto sembrano emergere novità interessanti anche relativamente agli investimenti in efficienza energetica da offrire in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas per ATEM.

In base alla normativa vigente (DM 226/2011 e ss.mm.), la cui applicazione in materia risulta tutt'oggi piuttosto ambigua, i distributori possono offrire in sede di gara investimenti in efficienza energetica, idonei a dar luogo all'emissione di TEE e che risultino addizionali rispetto agli eventuali obblighi in capo al distributore stesso. In esito alla gara, il valore dei titoli offerti è anticipato annualmente dal gestore aggiudicatario agli enti locali concedenti e a fronte di ciò l'operatore rimane in possesso dei titoli, al 50% dei quali è riconosciuta la copertura con il contributo tariffario. È tuttavia previsto che tale percentuale sia innalzata al 100% nel caso in cui il DM di definizione degli obiettivi post 2016 stabilisca che tali risparmi contribuiscano agli impegni nazionali, riducendo il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in modo di non introdurre nuovi oneri per i clienti gas.

La bozza di decreto in esame sembra andare proprio in questa direzione quando cita fra

le misure che concorrono agli obiettivi quantitativi nazionali annui per il periodo 2017-2020 anche gli interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito dell'affidamento del servizio di distribuzione e specifica che i TEE emessi a fronte dei suddetti interventi, riducono in egual misura gli obblighi di risparmio complessivi relativi all'anno successivo a quello di annullamento dei titoli stessi da parte del GSE.

Se tali misure fossero confermate si giustificerebbe un innalzamento al 100% della copertura con contributo tariffario, con conseguente riduzione dell'onere a carico del gestore che a fronte dei costi per la realizzazione del progetto/acquisto di titoli da terzi e anticipo del controvalore agli enti locali si vedrebbe riconosciuto il contributo tariffario per il totale dei titoli conseguiti/acquistati.

MERCATO ALLE STELLE

Nel frattempo il mercato dei TEE ha toccato punte di prezzo mai viste in precedenza, con picchi sui 240 €/TEE. È dall'inizio dell'anno solare che il mercato si attesta ben sopra i 100 €/TEE, e a partire dalla fine dell'inverno passato il mercato sembrava gradualmente assestarsi verso i 150 €/TEE, prezzo indicato anche dal Governo come nuovo possibile riferimento ai fini del calcolo dei costi in tariffa connessi al meccanismo. Da fine ottobre invece il *trend* rialzista è divenuto più intenso, arrivando infatti ai picchi sovra citati, con conseguente significativo potenziale impatto sul contributo tariffario definitivo 2016, che calcolato con i risultati di mercato da inizio giugno alla prima sessione di dicembre risulta prossimo ai 160 €/TEE (**Figura 1**).

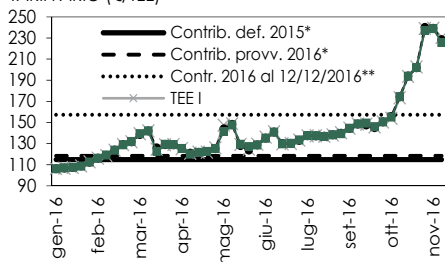
Le tensioni sul mercato potrebbero essere legate sia ai ritardi normativi nella definizione delle regole fondamentali per la continuazione del meccanismo, e quindi al generale clima di incertezza, come anche all'aspettativa di una minore emissione e disponibilità di titoli a valle dell'approvazione del nuovo decreto.

Questo andamento *bullish* sembra lentamente rientrare, anche forse a seguito dell'avvio di una istruttoria conoscitiva da parte dell'Autorità (delibera 710/2016/E/efr), che dovrà concludersi entro il 31 marzo 2017, e a valle della quale potrà essere valutato un "adeguamento" delle modalità di determinazione del contributo tariffario. Sebbene il documento sull'Autorità sia indirizzato verso una indagine puramente conoscitiva, le indicazioni in esso riportate fanno supporre che ci sia il timore di comportamenti speculativi da parte degli operatori, in quanto, come anche sottolineato dal GSE, non sembrano a oggi esserci i presupposti fondamentali per un così forte e rapido aumento dei prezzi nelle contrattazioni.

La determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2016 potrebbe quindi basarsi su regole diverse da quelle attualmente in vigore, e si potrebbe pensare a un'eventuale esclusione di determinati risultati di mercato o a un maggiore scostamento ammesso tra il prezzo medio delle contrattazioni registrato in borsa e il contributo tariffario definitivo.

Secondo le indicazioni riportate dal Ministero nella bozza di decreto, nell'ipotesi che il prezzo di mercato dei titoli si attesti sui 150 €/TEE, nel 2016 l'onere complessivo gravante sulle tariffe gas ed elettriche sarebbe di 1,320 milioni di euro, mentre nel 2020 potrebbe attestarsi sui 1,000 milioni di euro.

FIGURA 1. TEE: PREZZI DI BORSA E CONTRIBUTO TARIFFARIO (€/TEE)



* AEEGSI, DMEG/EFr/11/2016

** Calcolo REF-E su dati GME al 12/12/2016

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME, AEEGSI